

Allegato alla Deliberazione del Consiglio comunale

n. 34 dd. 23/9/2025



COMUN GENERAL
DE FASCIA



COMUNE DI SAN GIOVANNI DI FASSA - SEN JAN
COMUN DE SEN JAN

Provincia di Trento
Provincia de Trent

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Allegato A) - Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. ____
dd.

CAPO I DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Principi generali e definizione del servizio
Art. 2	Oggetto del regolamento
Art. 3	Limiti al campo d'applicazione
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Classificazione dei rifiuti
Art. 6	Rifiuti non domestici e speciali
Art. 7	Competenze del Comun General de Fascia
Art. 8	Competenze del Comune

CAPO II GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9	Oggetto del Servizio e principi generali
Art. 10	Divieti ed obblighi generali
Art. 11	Raccolta differenziata
Art. 12	Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani
Art. 13	Centri di raccolta dei rifiuti
Art. 14	Caratteristiche e consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
Art. 15	Raccolta della frazione secca non recuperabile (rifiuto residuo)
Art. 16	Raccolta della frazione umida (rifiuto organico)
Art. 17	Raccolta della frazione secca recuperabile costituita dagli imballaggi vetro
Art. 18	Raccolta della frazione secca recuperabile costituita dagli imballaggi in cartone
Art. 19	Raccolta multimateriale della frazione secca recuperabile costituita dagli imballaggi in plastica, poliaccoppiati, alluminio e banda stagnata
Art. 20	Raccolta stradale della frazione secca recuperabile costituita dalla carta
Art. 21	Raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani
Art. 22	Autotrattamento della frazione organica (compostaggio domestico)
Art. 23	Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Art. 24	Gestione dei rifiuti da strutture ricettive e ristorative lungo le piste da sci o percorsi escursionistici
Art. 25	Gestione dei rifiuti cimiteriali
Art. 26	Gestione rifiuti sanitari
Art. 27	Campagne di sensibilizzazione ed informazione
Art. 28	Associazioni di volontariato
Art. 29	Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

CAPO III GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 30	Spazzamento stradale
Art. 31	Divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche
Art. 32	Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
Art. 33	Pulizia da parte di chi occupa aree pubbliche
Art. 34	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
Art. 35	Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
Art. 36	Cantieri edili
Art. 37	Rifiuti inerti
Art. 38	Attività di volantinaggio
Art. 39	Cestini portarifiuti
Art. 40	Sgombero della neve

- Art. 41 Deiezioni di animali
Art. 42 Rifiuti abbandonati

CAPO IV GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

- Art. 43 Oneri dei produttori e dei detentori
Art. 44 Modalità di conferimento dei rifiuti speciali
Art. 45 Servizi integrativi per la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali

CAPO V CENTRI RACCOLTA RIFIUTI

- Art. 46 Definizione
Art. 47 Utenti ammessi ai centri di raccolta
Art. 48 Rifiuti ammessi
Art. 49 Obblighi generali degli operatori del centro di raccolta
Art. 50 Disposizioni per gli utenti
Art. 51 Corrispettivo del servizio

CAPO VI DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 52 Divieti
Art. 53 Vigilanza e controllo
Art. 54 Sanzioni
Art. 55 Danni e risarcimenti

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 56 Osservanza di altre disposizioni
Art. 57 Abrogazione di atti e norme preesistenti
Art. 58 Entrata in vigore del regolamento

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - RIFIUTI E UTENZE NON DOMESTICHE
ALLEGATO 2 - SANZIONI AL REGOLAMENTO

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali e definizione del servizio

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - a. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c. senza danneggiare il paesaggio, l'ambiente ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento provinciale, nazionale e comunitario.
4. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nell'ambito del Comun General de Fascia, di seguito denominato semplicemente C.G.F., viene gestito dallo stesso su conforme affidamento in delega da parte dei Comuni ed in esecuzione delle specifiche previsioni normative di cui al D.Lgs. del 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii (di seguito D.Lgs. 152/2006 o Testo Unico Ambientale), al D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, alla L.P. 14.04.1998, n. 5 e ss.mm. e al D.P.G.P. 26.01.1987, n. 1-41/Leg e ss.mm.
5. Il C.G.F. esercita, su delega dei Comuni ed avvalendosi di imprese specializzate, le seguenti operazioni attinenti alla gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio, stoccaggio, imballamento, trasporto in discarica e/o in impianti autorizzati.
6. Il C.G.F. ed i Comuni gestiscono il servizio R.S.U., per quanto di loro competenza, secondo le modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'ordinamento provinciale in materia.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

Costituiscono oggetto del presente Regolamento:

- a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
- d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- e. la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali;
- f. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 6. del D. Lgs. 152/2006;
- g. le modalità e le misure finalizzate ad ottimizzare il conferimento dei rifiuti urbani nei Centri di Raccolta di cui al D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. da parte delle utenze domestiche e non domestiche.

Art. 3 - Limiti e campo d'applicazione

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli art. 239 del D.Lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- le attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- i sottoprodotti così come definiti dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 ed alle terre e alle rocce da scavo disciplinate dall'art. 186 del medesimo D.Lgs.;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso sarà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- le materie fecali, nonché materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (paglia, sfalci e potature, ecc.) utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1069/2009;
- le eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla L. 14.08.1991 n. 281;
- i rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 con eccezione di quelli prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", ammessi nei centri di raccolta (circ. Ministero ambiente, del territorio e del mare 10249/2021).

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e/o dell'ambiente, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, il Sindaco, anche di concerto con il soggetto incaricato del servizio, può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti. Questo anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo comunque un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che intenda disfarsene non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dalle disposizioni di legge o dal presente regolamento;

- **affidatario del servizio/appaltatore/impresa appaltatrice o aggiudicatrice:** l'impresa aggiudicataria della gara d'appalto che svolge i servizi di raccolta dei rifiuti;
- **centro di raccolta (CR):** area presidiata (centro raccolta materiali comunale - già CRM) ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. I CR sono disciplinati dal Decreto Ministeriale (Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) di data 8 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- **centro di raccolta zonale (CRZ):** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta e di stoccaggio mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani e speciali per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti successivi di recupero e trattamento;
- **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore o utente alle successive fasi di gestione;
- **deposito temporaneo:** raggruppamento effettuato, per categorie omogenee di rifiuti, prima della raccolta e nel luogo in cui gli stessi sono prodotti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose;
- **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- **gestore del servizio:** ai sensi del presente regolamento il gestore del servizio è il C.G.F., limitatamente alla parte del servizio che svolge su delega, oppure il Comune;
- **gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- **imballaggio:** il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei";
- **impianto integrato a supporto della raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta e di stoccaggio mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani e speciali per frazioni omogenee conferiti dai detentori e dal soggetto Gestore della raccolta per il trasporto agli impianti successivi di trattamento o smaltimento;

- **isola ecologica “di prossimità” (ISE):** area allestita con campane e/o cassonetti e/o contenitori seminterrati per l’attività di conferimento, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee, dei rifiuti urbani;
- **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- **produttore:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- **R3:** operazione di recupero specificata nell’allegato C - Parte IV, Titoli I e II del D.Lgs. 152/2006 *“Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”*;
- **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera “mm”, del D.Lgs. n. 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- **raccolta di prossimità:** la raccolta in isole non presidiate destinate al conferimento di rifiuti di diversa natura;
- **raccolta differenziata (RD):** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio: imballaggi leggeri in plastica/lattine/barattoli/tetrapak) che possono essere conferiti in un unico flusso di raccolta per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- **raccolta domiciliare o “porta a porta”:** la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati nel presente regolamento e o in apposito calendario;
- **raccolta a chiamata o “su prenotazione”:** la raccolta dei rifiuti effettuata presso il domicilio a norma del presente regolamento o successive disposizioni e concordata con il Gestore o l’affidatario del servizio;
- **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato C alla parte IV del sopra citato decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;
- **rifiuti urbani** quelli ricompresi nell’art. 183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti *domestici* indifferenziati e da raccolta differenziata (carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili, ...);
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell’allegato **L-quinquies**;
- **rifiuti da spazzamento:** i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche;
- **rifiuto ingombrante** (ingombranti): rifiuti derivanti dalla sostituzione o rinnovo dei beni di consumo durevoli o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta (cassonetto o isola ecologica di prossimità - ISE);

- **rifiuto organico** (frazione organica - umido): rifiuti biodegradabili alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- **rifiuto riciclabile**: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- **rifiuto secco non riciclabile / rifiuto residuo / rifiuto indifferenziato (RSD)**: rifiuto non fermentescibile a basso tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- **rifiuti speciali**: quelli ricompresi nell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia di strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- **titolare del servizio**: il Comune che effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa nelle forme di cui agli articoli 33 e 41 "Servizi pubblici" del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- **utente**: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze a norma del regolamento per la tariffa integrata ambientale;
- **utenze domestiche**: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- **utenze non domestiche**: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e servizi e luoghi diversi di cui al punto precedente: attività riportate nell'allegato L-Quinquies del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono definiti e classificati, secondo quanto disposto dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter):

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata (carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili, ...);

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 ALLEGATO – 1 RIFIUTI E UTENZE NON DOMESTICHE;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
- g) i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Si tratta pertanto di rifiuti provenienti prevalentemente dalle utenze domestiche ossia da locali e luoghi adibiti a civile abitazione, ma anche da utenze non domestiche purché “*simili per natura e composizione*” ai rifiuti domestici di cui agli allegati L-quater e L-quinquies del D.Lgs. 152/2006. Non è più contemplato dalla legge infatti il concetto di “*rifiuto assimilato agli urbani*”, che risulta totalmente decaduto; pertanto ogni rifiuto che non sia urbano è classificato come speciale.

3. Sono **rifiuti speciali**, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, si possono riassumere in:

- a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando che le terre e rocce da scavo sono disciplinate dal DPR 23 giugno 2017, n. 120 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e delle emissioni in atmosfera;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera b-sexies del D. Lgs. 152/2006, i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa.

4. Sono **rifiuti pericolosi** ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, sono quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del citato D.Lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente regolamento i rifiuti urbani vengono ulteriormente classificati in:

- **frazione organica** (o umido, o **ORG**, o FoRSU): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente da legna di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- frazione secca non recuperabile o **secco residuo** o secco non riciclabile o **RSD**;
- frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una specifica **raccolta differenziata o RD**;
- **rifiuti ingombranti o ING**: si intende il bene di consumo, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune proveniente da fabbricati od altri insediamenti in genere che per conformazione e dimensione non può essere immesso nei contenitori per la raccolta del rifiuto residuo assegnati all'utenza. I rifiuti ingombranti non necessitano di essere smontati con alcuno strumento di lavoro. (Es: materassi, ombrelloni, divani, poltrone, etc.). Non sono rifiuti ingombranti: scarponi da sci, servizi di piatti, box doccia, porte, finestre, rifiuti da costruzione/demolizione, rifiuti contenuti in sacchi di grandi dimensioni, etc.

6. Ai sensi dell'art. 188, del D.Lgs. 152/2006, il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvede direttamente al loro trattamento, oppure li consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un

soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità al D.Lgs. 152/2006; il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Art. 6 - Rifiuti non domestici e speciali

1. Il Comune determina i limiti per il conferimento al servizio pubblico dei rifiuti urbani diversi da quelli domestici.
2. I rifiuti urbani non domestici, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006, sono gestiti con sistemi personalizzati con asporto domiciliare e/o stradali (cassonetti, container e press-container, campane, cumuli, sacchi e sistemi seminterrati ed interrati), secondo la quantità compatibile con le frequenze di raccolta fissate e necessarie al servizio ed il volume delle attrezzature assegnate ad ogni singola utenza.
3. I rifiuti speciali potranno essere conferiti, in Convenzione con il soggetto gestore, al Centro di Raccolta Zonale oppure presso un altro centro autorizzato, secondo le modalità fissate dalla legge per il trasporto dei rifiuti in conto proprio o conto terzi e secondo quanto stabilito dall'impianto di destinazione finale.

Art. 7 - Competenze del Comun General de Fascia

1. Le attività inerenti alla raccolta, trasporto, conferimento, smaltimento, trattamento, valorizzazione dei rifiuti urbani sono di competenza, con diritto di privativa, dei Comuni, che la esercitano in regime secondo le disposizioni di legge. I Comuni possono provvedervi direttamente oppure mediante prestatori d'opera o soggetti terzi. In tal senso il Comune affida, con specifica delega e convenzione di servizio, al C.G.F., i servizi relativi alla "gestione del ciclo dei rifiuti" e questo, in accordo con l'Amministrazione comunale, provvede:
 - a. alla gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti fissati dal presente regolamento e limitatamente per i servizi delegati contenuti nella convenzione di servizio;
 - b. all'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili al fine del recupero di materiali e di energia nonché per la riduzione della produzione dei rifiuti;
 - c. a definire le articolazioni e le modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani anche tramite appositi calendari stagionali di raccolta;
 - d. all'adozione di idonei sistemi volti alla gestione in maniera differenziata dei rifiuti pericolosi;
 - e. ad organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, per i servizi contenuti nella convenzione di servizio, nel rispetto dei criteri previsti dalla parte IV, art. 222, del D.Lgs. 152/2006;
 - f. alla determinazione delle più idonee caratteristiche delle attrezzature mobili per la raccolta dei rifiuti, vala e dire dei cassonetti e delle campane, all'acquisto e alla loro distribuzione in numero adeguato a far fronte alle esigenze del servizio; alla cura della loro manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la loro sostituzione (anche in collaborazione con il Comune) in caso di degrado, in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza.
2. Il C.G.F. non dispone di proprio personale dipendente per svolgere i servizi suddetti in amministrazione diretta nella loro totalità, pertanto li affida in appalto ad idonee imprese private autorizzate che operano nel settore mettendo loro a disposizione, nelle forme più adeguate e conformi alle norme di legge vigenti, le attrezzature e gli impianti in disponibilità. Il C.G.F. provvede direttamente - anche in collaborazione coi Comuni convenzionati, quando richiesta e necessaria - ai servizi amministrativi e contabili ed alle attività integrative o complementari rispetto ai diversi contratti di appalto (acquisto, noleggio o ricerca di mezzi, attrezzature ed apparecchiature,

raccolta ed elaborazione dei dati, predisposizione dei conteggi e riparto delle spese fra i Comuni deleganti, e così via).

3. I Comuni convenzionati delegano il C.G.F., nella qualità di gestore dei servizi, a sottoscrivere con i consorzi di filiera aderenti al Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CO.NA.I.) le relative Convenzioni in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro ANCI/CONAI per la Raccolta ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggio e degli Allegati Tecnici sottoscritti dall'ANCI con i rispettivi consorzi di filiera, ai sensi dell'art. 224, comma 5 del D.Lgs. 152/2006.

4. In particolare, i Comuni convenzionati, delegano espressamente il C.G.F. a percepire i corrispettivi, di cui al precedente comma 3, che gli verranno erogati dai Consorzi di filiera aderenti al CO.NA.I. a fronte dei relativi servizi ed in particolare a fronte del conferimento agli stessi dei rifiuti di imballaggio raccolti sul territorio dei Comuni.

5. Il C.G.F. inoltre può svolgere in relazione alle seguenti attività:

- a. la stipula degli atti necessari (Convenzione utenze speciali) ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali;
- b. la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;
- c. le eventuali verifiche periodiche necessarie ai fini gestionali sui centri di raccolta situati sui rispettivi territori comunali, svolte con le modalità previste dal Sistema di Gestione Ambientale in tema di EMAS.

6. Il Comune ed il C.G.F. garantiscono la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio. Tale struttura riceve i reclami e le proposte dei cittadini, cui verrà data risposta entro 10 giorni. Il Comune, di concerto con il C.G.F. ed eventualmente in collaborazione l'impresa affidataria del servizio, con l'apporto di associazioni ambientali e culturali nonché di scuole ecc., attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella tutela dell'ambiente.

7. Il C.G.F. deve assicurare che le imprese affidatarie del servizio provvedano a gestire i servizi oggetto dell'appalto in maniera funzionale e sempre efficiente nel rispetto di quanto stabilito nel Contratto, nel Capitolato d'oneri e negli altri accordi che regolano i rapporti con le imprese appaltatrici; il C.G.F. deve altresì organizzare i servizi sotto il profilo burocratico, amministrativo e contabile e provvedere alla direzione dell'esecuzione, alla vigilanza ed al controllo su di essi a mezzo del suo Ufficio Centrale di Igiene Ambientale, che viene individuato come la struttura competente, responsabile dei servizi sotto gli aspetti tecnici ed organizzativi, alla quale dovranno fare riferimento, per tutte le necessità gestionali, tanto i Comuni convenzionati, quanto l'impresa appaltatrice dei servizi.

Art. 8 - Competenze del Comune

1. Ferma restando la competenza del C.G.F. di cui all'articolo precedente, ai Comuni competono le seguenti attività:

- a. lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle proprie sedi o impianti;
- b. lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche nonché lo spurgo e svuotamento dei pozzetti e delle caditoie stradali nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abbandonati;
- c. la pulizia dei parchi e giardini pubblici e nelle altre aree verdi pubbliche;
- d. l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani (isole di prossimità) destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
- e. la realizzazione e l'affidamento in gestione di specifiche isole di prossimità ad utenze con elevato afflusso turistico (es: campeggi, ecc.);

- f. all'acquisto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture fisse destinate alla raccolta dei rifiuti (es: isole di prossimità seminterrate);
 - g. la gestione diretta dei CR (centri raccolta comunali) di propria competenza; a tal fine il Comune può avvalersi di personale esterno oppure delegarne la gestione, in tutto o in parte, al C.G.F.;
 - h. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei centri di raccolta di propria competenza, fatte salve diverse modalità di gestione da definirsi con l'Ente gestore;
 - i. la gestione dei rifiuti cimiteriali;
 - j. l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, da parte dei Sindaci per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;
 - k. l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244, del D.Lgs. 152/2006;
 - l. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
 - m. la delega alla C.G.F. alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;
 - n. l'acquisto e la distribuzione ai propri utenti di attrezzature diverse da quelle già contenute nell'appalto di servizio tra il C.G.F. e l'impresa appaltatrice, eventualmente fornite dal C.G.F., per il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze, con le modalità stabilite dal C.G.F. medesimo (es. sacchi per imballaggi leggeri, sacchetti raccolta frazione organica, ecc.);
 - o. il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento;
 - p. l'emissione di ordinanza sindacale nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate. Nel caso di ulteriore inosservanza, i Comuni provvedono alla pulizia rimettendone i costi ai soggetti responsabili.
2. Ferma restando la competenza del C.G.F. ai Comuni competono le seguenti attività:
- a. comunicare con cadenza mensile al C.G.F. le informazioni relative agli eventuali dati sulla gestione dei rifiuti nei CR (peso, codice rifiuto e destinazione);
 - b. determinare e comunicare alla Gestione Associata del Servizio Entrate del C.G.F. i costi sostenuti per le attività attinenti allo svolgimento diretto del servizio R.S.U.;
 - c. individuare e comunicare al C.G.F. il funzionario referente con le funzioni di interlocutore unico nei rapporti Comune - C.G.F.;
 - d. trasmettere al servizio competente all'interno del Comune l'elenco dei titolari delle utenze che esercitano il commercio ambulante sul territorio comunale (mercati) per definire le modalità per la riscossione della tariffa giornaliera;
3. I Comuni devono individuare i propri responsabili tecnico-organizzativi, amministrativi e contabili e comunicarli al C.G.F.; devono altresì fornire a quest'ultimo, per quanto di loro competenza, una costante collaborazione, ed in particolare:
- a. assicurare in ogni tempo la percorribilità delle strade e l'accessibilità alle aree di raccolta dei rifiuti, in particolare provvedendo tempestivamente allo sgombero della neve e del ghiaccio durante la stagione invernale;
 - b. provvedere alla pulizia e allo spazzamento delle aree di raccolta dei rifiuti e alla periodica disinfezione e manutenzione esterna dei contenitori di loro proprietà;
 - c. fornire tempestivamente al C.G.F. tutte le indicazioni, le informazioni ed i dati che questo dovesse richiedere loro ai fini dei servizi oggetto della convenzione;

- d. segnalare tempestivamente al C.G.F. ogni problema, disfunzione od irregolarità nello svolgimento dei servizi;
- e. segnalare, anche in accordo con le imprese appaltatrici, eventuali esigenze allo scopo di migliorare, razionalizzare o implementare i servizi; qualora, viceversa, tali esigenze fossero manifestate dal C.G.F., anche in accordo con le imprese appaltatrici, i Comuni dovranno collaborare affinché le soluzioni proposte siano più confacenti per migliorare i servizi;
- f. ottemperare alle disposizioni emanate dal C.G.F. per il migliore svolgimento dei servizi ad esso delegati.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 9 - Oggetto del Servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 5 del presente regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle successive disposizioni generali e particolari.
2. Il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile, conformemente alle disposizioni normative di settore, l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.
3. Le attività di gestione sono definite in osservanza dei seguenti principi generali:
 - a. evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b. garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumore ed odori ed evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale;
 - c. rispettare i principi di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.
4. Il C.G.F., nel rispetto delle competenze definite agli artt. 7 e 8 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, specificandone le tipologie individuate agli articoli successivi.
5. Il C.G.F., con proprio provvedimento stabilisce i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
6. Il C.G.F., con proprio provvedimento stabilisce il calendario per il servizio di raccolta dei rifiuti, con cadenza diversa e variabile a seconda delle località e dei paesi serviti nonché dei vari periodi dell'anno, in relazione alle stagionalità della presenza turistica e a seconda della tipologia di rifiuto raccolto; in bassa stagione, in caso di festività infrasettimanali, la raccolta è effettuata il primo giorno feriale successivo; in caso di più giorni di festa consecutivi la raccolta è comunque effettuata entro il terzo giorno. Gli orari di raccolta dovranno essere definiti in modo da rispettare i limiti di tolleranza per la normale vita cittadina e turistica soprattutto onde evitare interruzioni del servizio nelle particolari condizioni di traffico stagionale. Non potranno di norma venire svolti prima delle ore 4.30 del mattino e dopo le ore 16.00, fatti salvi i casi autorizzati dal C.G.F.
7. Il servizio, in collaborazione con i Comuni per quanto di competenza, deve anche garantire la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo siano collocati al di fuori delle raccolte particolari (porta a porta e/o stradali) e la pulizia delle aree attorno ai punti in cui i contenitori sono collocati.
8. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
9. Il gestore del servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei

strumenti installati sui mezzi. È facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti che ritiene opportuni al fine di verificare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 10 - Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani rispettano le norme contenute nel presente regolamento e nei provvedimenti successivi ad esso collegati e, in particolare, conferiscono nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:

- a. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;
- b. il conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;
- c. il conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili, o in forma non correttamente separata, all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;
- d. l'esposizione di sacchetti e/o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
- e. l'esposizione di sacchetti e/o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Comune, prima delle ore diciotto della sera antecedente il giorno di raccolta ed altresì il mancato ritiro dei suddetti contenitori dopo le diciotto del giorno di raccolta;
- f. il danneggiamento delle attrezzature fisse e mobili del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;
- g. l'intralcio alle attività di raccolta degli addetti al servizio pubblico;
- h. il conferimento, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, di materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- i. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (mozziconi di sigaretta, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali e spandimento di olio e simili;
- j. lo spostamento dei contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti;
- k. il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
- l. il conferimento di rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;
- m. il conferimento di rifiuti di carta, vetro ed organico in buste/sacchi di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.

3. Non è considerato abbandono:

- a. il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente regolamento;
- b. il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
- c. il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) quando sono adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrecano alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.

4. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

Art. 11 - Raccolta differenziata

1. Con l'istituzione della raccolta differenziata dei rifiuti gli utenti hanno l'obbligo di separare i rifiuti già sul luogo di produzione. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata sono disciplinate dal presente regolamento, dal piano di gestione dei servizi in vigore e

dalle modalità attuative emanate dai comuni o dal C.G.F. in osservanza del presente regolamento e/o da specifiche disposizioni di legge.

2. Per l'attivazione della raccolta differenziata saranno rese pubbliche le modalità del servizio e l'ubicazione degli appositi contenitori.

3. Il C.G.F., in accordo con i Comuni, stabilisce:

- a. le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- b. le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;
- c. le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

4. Specifici contenitori (es. contenitori per farmaci scaduti e pile esauste) possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che in scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

5. I titolari delle attività di cui sopra nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il gestore del servizio nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

6. Negli interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione e/o nelle ristrutturazioni che comprendano la risistemazione delle aree di pertinenza, devono essere previsti, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, appositi spazi destinati ad ospitare il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Le aree vanno individuate all'interno della pertinenza delle suddette costruzioni, in proprietà privata e opportunamente recintate, in modo da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente circostante ed evitando così il conferimento da parte di estranei. Le aree così allestite devono essere facilmente e liberamente accessibili al soggetto incaricato del servizio.

Art. 12 - Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani

1. Le utenze, domestiche e non domestiche, devono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani separando i seguenti materiali:

- a) rifiuto umido organico;
- b) rifiuto secco residuo;
- c) carta;
- d) vetro (imballaggi in vetro);
- e) imballaggi leggeri (imballaggi in plastica, imballaggi in metallo/banda stagnata e imballaggi in tetrapak®);

È vietato l'utilizzo dei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani differenziati per lo smaltimento di:

- a) rifiuti speciali (ovvero i rifiuti derivanti da attività produttive di industrie ed artigianali);
- b) rifiuti speciali inerti (es. calcinacci, residui di demolizioni, ecc.);
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
- e) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi, ovvero tutti i rifiuti che non rientrano fra quelli citati al precedente comma.

La raccolta dei rifiuti si esplica sul territorio nelle seguenti modalità:

- **“porta a porta”**;
- **“sistema stradale”** in isola ecologica di prossimità o contenitori diversi fissi e mobili;
- **“centri raccolta” (CR, già CRM)** dedicati ai rifiuti urbani prodotti da utenze domestiche e non domestiche nei limiti prescritti;
- **“Centro Raccolta Zonale” (CRZ)** dedicato alle utenze produttrici di rifiuti speciali in convenzione con l'Ente Gestore.

2. La raccolta viene effettuata mediante sistema **“porta a porta”** con le seguenti modalità:

- a. Il Comune consegna ad ogni utenza non domestica dei contenitori rigidi o sacchi a perdere, di idonea capacità e muniti di un dispositivo identificativo; l'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a stabilire la quantità di rifiuto prodotta da ogni singolo utente e a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, l'appaltatore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza al Comune o al C.G.F.; nel caso di furto o smarrimento del contenitore l'appaltatore procederà alla riconsegna dell'attrezzatura su presentazione da parte dell'utenza, al Comune o al C.G.F., di denuncia tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si dichiara l'avvenuta perdita/sottrazione del contenitore;
- b. Il rifiuto secco residuo deve essere conferito dall'utenza nei contenitori in sacchetti ben chiusi, per il rifiuto umido sono eventualmente forniti e distribuiti dal gestore del servizio o dal Comune;
- c. La modalità ordinaria di conferimento prevede l'esposizione del contenitore da parte dell'utente direttamente su suolo pubblico o aperto al pubblico in prossimità dell'ingresso dell'utenza, sul piano stradale e nel tratto viario prospiciente l'immobile o comunque in luogo concordato con il gestore e/o con il soggetto incaricato del servizio. La raccolta viene effettuata, nei giorni stabiliti, al limite del confine di proprietà dell'utente al massimo entro i 5 metri lineari dalla pubblica via ove egli colloca i contenitori, in spazio libero da impedimenti architettonici o mobili per il loro raggiungimento:
 - I proprietari di aree private o comunque gli aventi titolo consentono l'accesso ed il transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta attraverso le proprietà private gravate da servitù nella misura necessaria per raggiungere i contenitori dei rifiuti. Ove l'accesso ed il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, l'affidatario del servizio è esonerato dall'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo;
 - L'appaltatore del servizio valuta e decide autonomamente, di concerto con il titolare dell'utenza servita, l'accesso alla proprietà privata in alternativa all'esposizione a cura dell'utenza. I contenitori posti presso le utenze non domestiche e le utenze condominiali possono essere collocati all'interno dell'area di privata proprietà dell'utenza, purché sia garantito l'accesso e lo spazio necessario per la manovra dei mezzi adibiti al servizio. In tal caso, l'accesso a cortili e aree private - di norma escluso - potrà avvenire su specifico accordo tra l'Appaltatore e il conduttore o proprietario delle aree, subordinato all'effettuazione - con esito favorevole - di sopralluogo di verifica in esito condotto dal personale dell'Appaltatore, allo scopo di accertare la sussistenza delle condizioni e i presupposti per l'accesso in proprietà privata da parte dei propri operatori. L'accesso in area privata dovrà essere diretto e lasciato libero da impedimenti fisici (es. cancelli chiusi, auto, oggetti di varia natura, neve, ghiaccio) o architettonici (es. gradini, siepi, cordoli, tettoie, alberi) che non consentano l'accesso o rendano difficoltose o non in sicurezza le manovre del mezzo o le operazioni di movimentazione dei contenitori. L'Appaltatore esonera il C.G.F. da eventuali problematiche di responsabilità diretta dei propri addetti alla raccolta, nonché di quelle inerenti alle coperture assicurative sia degli operatori che degli automezzi, per l'accesso ad aree private;
 - Per casi di comprovata criticità di esposizione dei contenitori sul suolo pubblico, il Comune adotta, in accordo con i produttori di rifiuto, idonee modalità alternative purché esse non compromettano i criteri di efficienza ed economicità con i quali viene gestito il servizio medesimo. I contenitori, se posizionati su area pubblica, devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi e, subito dopo la raccolta, devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà.

- d. È vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura e/o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e/o lo scolo di materiali putrescibili. I contenitori sono personali e devono essere lavati e disinfettati a cura dell'utenza;
- e. È vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria funzione del servizio, l'utenza potrà segnalare al Comune che valuterà, di concerto con l'affidatario del servizio, l'eventuale potenziamento del numero di cassonetti;
- f. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere conferiti in modo da ridurre la pericolosità;
- g. Nel caso di modifiche alle utenze (istituzione di nuove utenze, cessazione di utenze esistenti o trasferimento di utenze all'interno del territorio del C.G.F.), ciascun utente è tenuto a presentare, nel più breve tempo possibile, la relativa comunicazione al Comune e all'eventuale riconsegna delle attrezzature assegnate;
- h. Le tipologie di rifiuti oggetto della raccolta **“porta a porta”** e le relative modalità di raccolta, attivate sia presso le utenze domestiche che non domestiche, sono le seguenti:
- servizio di raccolta della frazione organica (umido), viene effettuato mediante cassonetti (colore marrone) forniti alle utenze; i rifiuti devono essere conferiti nei cassonetti in sacchi di materiale biodegradabile forniti dal Gestore all'atto di ogni svuotamento;
 - servizio di raccolta del rifiuto residuo (secco non riciclabile): viene effettuato mediante la consegna alle utenze di cassonetti di colore grigio; i rifiuti devono essere conferiti confezionati in sacchi e/o sacchetti ben chiusi a cura dell'utenza (non sfusi);
 - servizio di raccolta di carta-cartone: viene effettuato mediante la consegna alle utenze di cassonetti con un colore appositamente definito per tale raccolta oppure raccolti in “roll” o cumuli con esposizione del bidoncino “civetta” per il conteggio del ritiro; il cartone dovrà essere piegato e il più possibile compattato;
 - servizio di raccolta del multimateriale leggero (imballaggi in plastica, in tetrapak®, in metallo, in alluminio): viene effettuato mediante l'utilizzo di sacchi a perdere da ritirare a cura dell'utenza e con l'esposizione del bidoncino “civetta” per il conteggio del ritiro;
 - servizio di raccolta degli imballaggi in vetro: viene effettuato mediante la consegna alle utenze di cassonetti di colore verde oppure campane; gli imballaggi in vetro dovranno essere conferiti sfusi (senza sacchetto); le utenze non domestiche, per questa tipologia di rifiuti, potranno usufruire anche dei contenitori fissi presenti nelle isole di prossimità;
- I colori dei cassonetti potranno essere modificati in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali. Di tali modifiche verrà data idonea informativa agli utenti;
- i. Le frequenze e le modalità di svuotamento sono stabilite dal C.G.F., in concerto con i Comuni, con apposito calendario stagionale. Per alcune tipologie di rifiuto e/o in periodi di bassa stagione, potrà essere necessaria la prenotazione del ritiro da parte delle utenze seguendo le modalità comunicate dal gestore o dall'affidatario del servizio;
1. Il C.G.F. potrà autorizzare specifici progetti per attivare la gestione di ulteriori servizi di raccolta “porta a porta” (anche in maniera sperimentale) qui non ricompresi o non previsti, sia per specifiche tipologie di utenze sia per particolari tipologie di rifiuto.
3. La raccolta viene effettuata mediante sistema **“stradale”**, rivolto alle utenze domestiche e solo in deroga ad alcune piccole utenze non domestiche, con le seguenti modalità:
- a. il Comune colloca sul suo territorio strutture (isole ecologiche - ISE) fisse (interrate, seminterrate) o mobili (container, press-container, cassonetti tecnologici o altro), in numero e volumetria adeguati, atte alla raccolta di diverse tipologie di rifiuti provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e alla sostituzione in caso di guasto;

- b. il C.G.F., in accordo con il Comune, distribuisce sul territorio dei contenitori rigidi e segnatamente campane e cassonetti di idonea capacità; l'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il C.G.F. provvederà alla sua sostituzione;
 - c. i rifiuti possono essere conferiti e introdotti dall'utente nel contenitore stradale in qualsiasi momento. Per i rifiuti secco residuo ed umido il servizio viene effettuato mediante il collocamento di attrezzature provviste di appositi sistemi atti al controllo degli svuotamenti e dotate di idonei dispositivi di accesso forniti all'utente dal Comune (chiave di conferimento). Nel caso di modifiche alle utenze (istituzione di nuove utenze, cessazione di utenze esistenti o trasferimento di utenze all'interno del territorio del C.G.F.), ciascun utente è tenuto a presentare, nel più breve tempo possibile, la relativa comunicazione al Comune e all'eventuale riconsegna delle attrezzature assegnate;
 - d. i rifiuti residui (secco non riciclabile) dovranno essere conferiti obbligatoriamente in sacchi/sacchetti a cura dell'utente;
 - e. i rifiuti organici (umido) dovranno essere conferiti unicamente utilizzando sacchetti biodegradabili e compostabili (mater-bi, carta, cartoncino, ecc.) eventualmente forniti dal Comune o dal C.G.F. o dal Gestore del servizio di raccolta; è vietato l'utilizzo di sacchetti diversi se non biodegradabili e/o compostabili;
 - f. i rifiuti di cui al multimateriale leggero della frazione secca recuperabile costituita dagli imballaggi in plastica, poliaccoppiati, alluminio e banda stagnata, dovranno essere conferiti il più possibile puliti e ridotti di volume e, compatibilmente con la dimensione della bocca di conferimento, sfusi oppure chiusi in sacchetti a cura dell'utente;
 - g. i rifiuti di carta dovranno essere conferiti sfusi oppure in sacchetti di carta a cura dell'utente;
 - h. i rifiuti da imballaggi in vetro dovranno essere conferiti obbligatoriamente sfusi (senza sacco).
4. Il conferimento dei rifiuti urbani domestici potenzialmente pericolosi, quali ad esempio pile e medicinali, potrà avvenire nei C.R. e/o negli appositi contenitori stradali collocati presso i rivenditori e presso le farmacie e/o ambulatori medici. La raccolta potrà essere effettuata anche con la stipula di apposite convenzioni tra l'ente gestore ed i predetti rivenditori e farmacie.
5. Nei casi in cui i rifiuti esposti non siano conformi ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, previe segnalazioni scritte e motivate degli addetti al controllo, il soggetto incaricato del servizio può procedere al non ritiro del sacco o al non svuotamento del contenitore finché questo non sia reso conforme alle modalità di raccolta dell'utenza assegnataria della dotazione. La non conformità è segnalata dal soggetto incaricato del servizio mediante apposizione di una specifica comunicazione stabilita in accordo con il gestore ed il Comune. Per le utenze condominiali, la non conformità riferita a contenitori condominiali è addebitabile all'intero condominio.
6. Le utenze – non domestiche - di cui all'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 conferiscono i propri rifiuti con il sistema "porta a porta"; potranno conferire presso le isole di prossimità, solo nei casi espressamente derogati - previo sopralluogo - dal comune o dal Gestore, se si tratta di:
- piccole utenze non domestiche (es: uffici, studi, ecc.);
 - piccole utenze non domestiche del centro storico con mancanza di spazi pertinenziali per il deposito delle attrezzature di raccolta (piccoli bar, negozi, ecc.);
 - utenze con bassa produzione di rifiuti;
 - utenze dove, per ubicazione delle medesime utenze o per particolari tipologie di rifiuti, la raccolta "porta a porta" non sia stata ancora attivata o non sia attivabile;
 - utenze con grande affluenza turistica per le quali il comune abbia dato in gestione specifiche isole di prossimità ovvero ne abbia riservato l'uso esclusivo.

Art. 13 – Centri di raccolta dei rifiuti

1. Il centro di raccolta (C.R.), di cui al Capo V del presente regolamento, è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; è presidiato da almeno un addetto alla gestione per il regolare funzionamento e per la sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. La raccolta presso il centro riguarda generalmente particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Per alcune tipologie di rifiuti potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare a pagamento, secondo le modalità e le condizioni previste dal capitolato speciale e/o dal contratto con l'affidatario del servizio.
4. La gestione dei servizi del centro di raccolta, nonché i criteri e le modalità di conferimento dei rifiuti, sono stabiliti con **apposito regolamento** del Comune e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

Art. 14 - Caratteristiche e consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori mobili destinati alla raccolta stradale dei rifiuti urbani sono consegnati a cura del C.G.F. tramite l'affidatario del servizio. I contenitori consegnati a ciascuna utenza restano di proprietà del gestore. Gli stessi vengono concessi in custodia al singolo utente e/o agli amministratori di condominio, per l'esclusivo conferimento dei rifiuti urbani, in conformità al presente regolamento.
2. Di norma i contenitori destinati alla raccolta porta a porta dei rifiuti urbani sono consegnati all'utenza a cura dell'affidatario del servizio su istanza del Comune o del C.G.F., ma anche direttamente dal Comune tramite loro incaricati. Sono dotati di un dispositivo di identificazione ai fini del conteggio, identificazione e/o pesatura del rifiuto prodotto.
3. In casi di comprovata necessità, in accordo con i proprietari degli stabili, il Comune può consegnare contenitori, anche muniti di idonei dispositivi di riconoscimento, che servano per aggregazioni di utenze, come nel caso dei condomini. In questo caso la consegna dei contenitori viene effettuata al condominio che risponde per conto delle relative utenze del corretto uso e conservazione dell'attrezzatura.
4. I contenitori hanno un volume complessivo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta. I colori dei cassonetti potranno essere modificati in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali.
5. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori è a cura dell'utente, che adotta modalità operative idonee a garantire il decoro, l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi.
6. I contenitori sono dati in comodato d'uso e si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e dal Gestore del servizio. L'utente è custode delle attrezzature assegnate e deve garantirne il corretto utilizzo.
7. Nel caso in cui il contenitore venga accidentalmente danneggiato o risulti non più funzionale all'uso, l'utenza ha l'obbligo di richiederne la sostituzione al gestore. Questi provvederà a fornirne un nuovo contenitore, previa richiesta di restituzione di quello danneggiato. Nel caso di furto il gestore, anche su segnalazione attraverso il Comune o la società di gestione della tariffa/tassa, procede alla riconsegna del contenitore, su presentazione da parte dell'utenza di apposita dichiarazione nella quale emerga l'avvenuta sottrazione indebita del contenitore.

Art. 15 - Raccolta della frazione secca non recuperabile (rifiuto residuo)

1. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile costituita dai rifiuti residui, viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta per le utenze domestiche e piccole non domestiche viene generalmente effettuata mediante appositi contenitori stradali, sistemi seminterrati, press-container, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite (ISE); i rifiuti dovranno essere conferiti utilizzando sacchetti a perdere a cura dell'utenza; non possono essere introdotti nei contenitori rifiuti per i quali è attiva la raccolta differenziata stradale, porta a porta o presso i Centri di raccolta nonché rifiuti pericolosi e quelli di composizione merceologica diversa da quella ammessa; è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori, anche se questi ultimi risultano saturi;
- b. la raccolta per le utenze non domestiche viene effettuata "porta a porta" nei giorni lavorativi, con cadenza, modalità ed orari determinati dal C.G.F.; l'utenza dovrà conferire i rifiuti utilizzando sacchi a perdere a cura dell'utenza e unicamente nei contenitori assegnati provvisti, per il conteggio del ritiro, di identificazione, secondo le modalità ed i limiti descritti nel regolamento e nelle comunicazioni allegate ai calendari di conferimento.

Art. 16 - Raccolta della frazione umida (rifiuto organico)

1. Il servizio di raccolta della frazione umida recuperabile costituita dal rifiuto umido organico di cucine e mense, viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta per le utenze domestiche e piccole non domestiche viene generalmente effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente sistemi seminterrati, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite (ISE); i rifiuti dovranno essere conferiti unicamente utilizzando sacchetti biodegradabili e compostabili forniti dal Comune o dal C.G.F.; è vietato l'utilizzo di sacchetti diversi se non in carta o compostabili; non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto, se risultano di materiale non compatibile con tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, ecc.); è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi;
- b. la raccolta per le utenze non domestiche della frazione umida dei rifiuti urbani, costituita da tutti gli scarti alimentari prodotti da mense, bar, ristoranti, rivendita al dettaglio di frutta e verdura, fiorerie, strutture turistico-alberghiere, ecc.), viene effettuata "porta a porta" nei giorni lavorativi, con cadenza, modalità ed orari determinati dal C.G.F.; l'utenza dovrà conferire i rifiuti utilizzando unicamente i contenitori assegnati provvisti, per il conteggio del ritiro, di identificazione e secondo le modalità descritte nel regolamento nonché provvisti di sacchi a perdere forniti dal gestore del servizio all'atto di ogni svuotamento. È vietato l'utilizzo di sacchetti diversi se non in carta o compostabili.

Art. 17 - Raccolta della frazione recuperabile costituita dagli imballaggi vetro

1. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita dagli imballaggi in vetro, (quali bottiglie, vasetti, contenitori in genere) viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta per le utenze domestiche e piccole non domestiche viene generalmente effettuata mediante appositi contenitori stradali, e segnatamente campane, container, sistemi seminterrati, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite (ISE); i rifiuti dovranno essere conferiti puliti e sfusi vale a dire senza l'utilizzo di sacchi/sacchetti; non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto; è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi;

- b. la raccolta per le utenze non domestiche viene effettuata “porta a porta” nei giorni lavorativi, con cadenza, modalità ed orari determinati dal C.G.F.; l’utenza dovrà conferire i rifiuti utilizzando unicamente i contenitori assegnati provvisti, per il conteggio del ritiro, di identificazione secondo le modalità descritte nei precedenti, avendo cura di non conferire sacchi, cassette o qualsiasi altro materiale diverso dagli imballaggi in vetro;
- c. le utenze non domestiche, in mancanza di consegna di apposite attrezzature, potranno conferire gli imballaggi in vetro nei contenitori presenti nelle isole ecologiche di prossimità oppure direttamente presso il Centro di raccolta comunale nel rispetto i limiti quantitativi.

Art. 18 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita dagli imballaggi in cartone

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita dagli imballaggi (primari e secondari) in cartone, viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta per le utenze domestiche e piccole non domestiche viene generalmente con il conferimento diretto presso il Centro di raccolta comunale nel rispetto i limiti quantitativi;
- b. a raccolta per le utenze non domestiche viene effettuata “porta a porta”, su adesione al servizio da parte dell’utenza, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal C.G.F.; l’utenza dovrà conferire i rifiuti utilizzando l’apposito cassonetto assegnato oppure in “roll” o cumuli con esposizione del bidoncino “civetta” per il conteggio del ritiro; il cartone dovrà essere piegato e il più possibile compattato;
- c. sono esclusi dal servizio gli imballaggi “terziari” in cartone vale a dire quelli utilizzati per il trasporto o imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto. Tali imballaggi dovranno essere gestiti in autonomia dal produttore; raccolti, stoccati e conferiti, a norma di legge, a soggetti autorizzati.

Art. 19 - Raccolta multimateriale leggero della frazione secca recuperabile costituita dagli imballaggi in plastica, poliaccoppiati, alluminio e banda stagnata

1. Sono oggetto di raccolta tutti gli imballaggi primari e secondari in plastica, in alluminio, in materiale poliaccoppiato costituito da plastica ed alluminio, in materiale ferroso, i poliaccoppiati a base cellulosica (es. cartoni per bevande tetrapak®) e i piatti e bicchieri “usa e getta” in plastica. Tali rifiuti sono da considerarsi rifiuto residuo (non riciclabile) nel caso in cui presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili; in questo caso vanno conferiti nel rifiuto residuo.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita dagli imballaggi leggeri viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta per le utenze domestiche e piccole non domestiche viene generalmente effettuata mediante appositi contenitori stradali, campane, sistemi seminterrati, press container, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite (ISE); i rifiuti dovranno essere conferiti il più possibile puliti e ridotti di volume e, compatibilmente con la dimensione della bocca di conferimento, sfusi oppure chiusi in sacchi/sacchetti a cura dell’utente; non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto, se risultano di materiale non compatibile con tale raccolta (cassette di legno, borse di carta, ecc.); è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi;
- b. la raccolta per le utenze non domestiche viene effettuata “porta a porta”, su adesione al servizio da parte dell’utenza, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal C.G.F.; l’utenza dovrà conferire i rifiuti utilizzando unicamente i sacchi a perdere forniti, a richiesta,

dal gestore del servizio e con l'esposizione del bidoncino "civetta" per il conteggio del ritiro secondo le modalità descritte nei precedenti articoli;

- c. i rifiuti possono essere conferiti direttamente da tutte le utenze presso il Centro di raccolta comunale nel rispetto i limiti quantitativi e delle modalità di trasporto;
- d. è vietato il conferimento in tale frazione di rifiuti che, pur essendo in plastica o metallo o alluminio, non abbiano la funzione di imballaggio al momento del loro acquisto (es. oggetti).

Art. 20 - Raccolta stradale della frazione secca recuperabile costituita dalla carta

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita dalla carta da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta per le utenze domestiche e non domestiche viene generalmente effettuata mediante appositi contenitori stradali, cassonetti, campane, press container e sistemi seminterrati, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite (ISE); i rifiuti dovranno essere conferiti sfusi oppure utilizzando sacchetti in carta a cura dell'utenza; non possono essere introdotti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto (se non in carta o cartoncino); è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi;
- b. i rifiuti possono essere conferiti direttamente da tutte le utenze presso il Centro di raccolta nel rispetto i limiti quantitativi e delle modalità di trasporto.

Art. 21 - Raccolta di particolari tipologie di rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento presso i centri di raccolta di cui al capo quinto. I rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria. È vietato il conferimento della frazione vegetale in altri contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati viene svolto dal Comune per tutte le utenze con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata mediante idonei contenitori presso i centri di raccolta;
- b. possono essere conferiti solo indumenti riutilizzabili puliti;
- c. i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori secondo le modalità indicate e rappresentate sui contenitori stessi e secondo le indicazioni impartite dagli operatori.

3. La raccolta dei rifiuti urbani domestici pericolosi, così come definiti all'art. 5 del presente regolamento, avviene con il conferimento presso i centri di raccolta. I contenitori possono anche essere collocati presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, farmacie, ambulatori medici, ecc.) anche in convenzione con gli stessi esercizi commerciali.

4. I rifiuti ingombranti, così come classificati al precedente art. 5, possono essere conferiti direttamente da parte dell'utenza presso i centri raccolta. Potrà essere istituito un servizio raccolta itinerante dei rifiuti ingombranti presso l'utente; verrà applicata una tariffa, stabilita con provvedimento del Comune, comprendente tutti gli oneri per la prestazione del servizio reso.

Art. 22 – Autotrattamento della frazione organica (compostaggio)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.

2. Ogni utente interessato al compostaggio potrà eseguire tale operazione di norma solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dalla propria utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte. Eventuali richieste particolari devono essere espressamente autorizzate.

3. Il compostaggio può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (casce di compostaggio e composte o concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare (frazione organica o vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica che possano recare danno all'ambiente, attirare animali selvatici, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta, predisponendo il fondo con materiale di drenaggio (ramaglie, trucioli, ecc), esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi e il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.

6. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- a. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura ed a una corretta miscelazione dei materiali da trattare. L'apporto dovrà essere vario e regolare di scarti compatibili; non solo scarti di cucina (ricchi di azoto) ma anche legno, paglia, segature, carta e cartone sminuzzati (ricchi in carbonio);
- b. garantire l'aerazione e assicurare un adeguato apporto di ossigeno mediante il rivoltamento periodico del materiale e l'aggiunta di materiale strutturante (es: legno triturato sfibrato);
- c. assicurare il livello ottimale di umidità, drenando, ombreggiando o annaffiando il compost seguirne periodicamente l'evoluzione e la maturazione per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

7. Coloro che effettuano il compostaggio sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo della corretta tenuta ed utilizzo delle strutture di compostaggio da parte di personale identificabile autorizzato dal Comune o dai competenti organi provinciali.

Art. 23 – Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. La gestione dei RAEE è regolata dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e ss.mm.ii. e dal D.M. Ambiente 8 marzo 2010, n. 65. In caso di mancata consegna del rifiuto a un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, gli stessi devono essere conferiti al Centro di Raccolta. I RAEE si suddividono nei seguenti raggruppamenti:

- R1: apparecchiature refrigeranti (ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori; condizionatori d'aria);
- R2: “grandi bianchi” (ad esempio forni, lavatrici e lavastoviglie);
- R3: TV e monitor (ad esempio televisori e video);
- R4: “piccoli elettrodomestici”, PED, CE, ICT apparecchi illuminanti ed altro, computer e relativi accessori, elettrodomestici in generale;
- R5: sorgenti luminose (ad esempio tubi fluorescenti, lampadine).

Presso i C.R., a seconda della disponibilità di spazi sufficienti, potranno essere raccolti i pannelli di impianti fotovoltaici domestici con potenza inferiore ai 10 kw e rientranti nel raggruppamento R4.

2. Il C.G.F. o il Comune assicurano ai distributori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) di poter conferire, a seguito di apposita convenzione e con le modalità previste dalla normativa di settore, i RAEE raccolti e provenienti dai nuclei domestici, presso il Centro di Raccolta Zonale o altri centri di raccolta.

Art. 24 - Gestione dei rifiuti da strutture ricettive e ristorative lungo le piste da sci o percorsi escursionistici

1. I gestori di rifugi alpini ed escursionistici, di self-service, ristoranti, alberghi, bar e in ogni caso tutte le attività commerciali presenti lungo le piste da sci o lungo percorsi escursionistici,

raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari, aerei in servizio pubblico o privato, devono provvedere a proprie spese al conferimento a valle, al servizio pubblico, dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività o prodotti nelle immediate adiacenze.

2. L'Ente Gestore, tramite l'affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, provvede al successivo trasferimento dei predetti rifiuti nelle discariche controllate o negli impianti di smaltimento o di recupero.

3. Fermo restando che i gestori delle attività di cui al comma 1 devono provvedere a trasferire agli impianti di smaltimento i rifiuti provenienti dall'attività o prodotti nelle immediate adiacenze, qualora non sia possibile il recapito a valle dei rifiuti secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei gestori dei rifugi alpini, l'uso dell'elicottero per il trasferimento a valle, al servizio pubblico, dei predetti rifiuti.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, gli oneri per l'apprestamento di piazzole ed eventuali strutture per il trasporto dei rifiuti mediante elicottero sono a carico dei titolari dei rifugi alpini.

5. Rientra tra gli obblighi a carico dei gestori delle attività ai sensi dei commi 1 e 3, la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività o prodotti nelle immediate adiacenze, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, dalle ordinanze attuative e dagli accordi e disposizioni di settore nonché la gestione dei propri rifiuti speciali di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 25 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente art. 5 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti:

- a. da ordinaria attività cimiteriale;
- b. da esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c. da esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a. del comma 1 - costituiti a titolo esemplificativo da fiori secchi, corone, carte, ceri e lumini e dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e delle strutture annesse - devono essere separati tra loro e collocati negli appositi contenitori differenziati per rifiuti urbani. I contenitori dovranno essere sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b. e c. del comma 1 - costituiti a titolo esemplificativo da assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie), avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano, resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo) devono essere raccolti, viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, separatamente e con le necessarie precauzioni. Tali rifiuti devono essere collocati in appositi contenitori a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'area cimiteriale, e recante la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione". I rifiuti così imballati, previa opportuna riduzione volumetrica ed igienizzazione, sono avviati preferibilmente ad idoneo impianto di termodistruzione o avviati in discarica per rifiuti non pericolosi previo parere favorevole del responsabile sanitario che assiste alle operazioni.

4. I rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale, murature e similari, possono essere riutilizzati, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

5. I residui metallici provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, quali ad esempio zinco del feretro, pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali di cui alle lettere b. e c. del precedente comma 1 deve avvenire con idoneo mezzo che deve essere comunque pulito e disinfettato al termine del servizio ovvero secondo quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n. 254 e/o specifiche normative vigenti in materia.

Art. 26 - Gestione rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente art. 5 per rifiuti sanitari, con esclusione dei rifiuti speciali sanitari, pericolosi e/o a rischio infettivo, diversi di quelli di cui all'art. 183, comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006, si intendono i rifiuti come di seguito elencato:

- a. i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine e mense delle strutture sanitarie;
- b. i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente - dal medico che li ha in cura - una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento o da successive ordinanze;
- d. la spazzatura;
- e. i rifiuti provenienti da indumenti monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- g. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine, esclusi quelli dei degenti infettivi.

2. I rifiuti di cui alla lettere a., b., c., e., f. e g. del precedente comma 1 devono essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o, in caso di non disponibilità di area, all'esterno della struttura sanitaria in modo differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite per i servizi indicati dal presente regolamento ovvero secondo quanto previsto dal DPR 15 luglio 2003, n. 254 e/o specifiche normative vigenti in materia.

Art. 27 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il C.G.F., in accordo e collaborazione con i Comuni e/o con la Provincia, organizza e cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti negli anni precedenti, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i cittadini.
3. Vengono comunicate le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione come le indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 28 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune oppure il C.G.F. si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le associazioni di volontariato, che operino senza fine di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa autorizzazione del Comune di competenza che provvederà al coordinamento e alla vigilanza. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante le modalità di esecuzione della raccolta stessa, le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione e i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal C.G.F. e dal Comune e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e provinciale.

Art. 29 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale e devono essere sottoposti ai trattamenti e i controlli sanitari previsti per Legge.

CAPO III – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 30 - Spazzamento stradale

1. I rifiuti urbani da spazzamento e pulizia del territorio indicati all'art. 5 del presente regolamento vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del Comune il quale prevede un apposito servizio, nell'ambito del proprio territorio, avvalendosi di mezzi propri oppure tramite ditte specializzate.

2. Il servizio di spazzamento è effettuato entro il perimetro delineato di volta in volta dal Comune, secondo le effettive necessità, ad eccezione delle aree in concessione o in uso temporaneo la cui pulizia è a carico del concessionario.

3. La pulizia del suolo è eseguita in modo da asportare e tenere sgombri da detriti, rifiuti, fogliame, polvere e simili: i tratti urbani delle strade comunali, le piazze, i marciapiedi, i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus e le aree che ospitano particolari feste e manifestazioni pubbliche.

4. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

5. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare ostruzione con i detriti dei fori delle caditoie stradali.

6. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

7. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.

8. Al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque meteoriche, il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta.

Art. 31 - Divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche

1. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.

2. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.

3. È vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere in pozzetti, caditoie, fontane pubbliche e simili.

4. È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

5. È vietato ribaltare e danneggiare le attrezzature, di qualsiasi natura, fisse o mobili, adibite alla raccolta dei rifiuti urbani situate sul suolo pubblico e/o privato, di uso pubblico e/o privato. È altresì vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o dall'Ente Gestore.

Art. 32 - Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono essere mantenute pulite dai

rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare e conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.

2. In occasione di mostre, esposizioni od altre attività autorizzate in area pubblica l'ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

Art. 33 - Pulizia da parte di chi occupa aree pubbliche

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate come pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite, gelati, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite ed alimenti, residui alimentari, ecc..) essendo il Gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.

3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti per tipologia con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

5. Chiunque colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto i manufatti. Nel caso in cui i manufatti siano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 34 - Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park e di circhi.

3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità concordate con il Comune e l'Ente Gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 35 - Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree di uso pubblico, sono tenuti a richiedere al Comune l'autorizzazione all'occupazione delle aree ed a comunicare il programma delle iniziative proposte specificando le aree utilizzate. Al fine di garantire l'istituzione del servizio di raccolta rifiuti tale richiesta deve avvenire con un idoneo preavviso. L'attivazione del servizio prevede la concessione temporanea di contenitori dedicati.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita al termine della manifestazione.

3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in tali occasioni sono messi a carico dei promotori delle manifestazioni stesse.

4. I rifiuti prodotti da feste e manifestazioni sono gestiti attraverso la concessione in dotazione temporanea di contenitori per la raccolta dei rifiuti agli organizzatori degli eventi. Nel caso di

manifestazioni culturali, sociali, turistico, sportivo, ricreativo ed economico, previa attestazione da parte della Giunta comunale dell'interesse pubblico rilevante dichiarato con apposito atto motivato, ovvero nel caso comunque di manifestazioni senza scopo di lucro od organizzate da enti pubblici o privati senza fini economici, il Comune o il C.G.F. può valutare la possibilità di gestire i rifiuti indifferenziati prodotti dalla manifestazione utilizzando i propri cassonetti, e sempre che la "probabile produzione di rifiuto" sia compatibile con la capienza del contenitore (considerate anche le frequenze di raccolta). I rifiuti differenziati, invece, potranno essere conferiti nelle isole ecologiche stradali (se compatibili con la capacità ricettiva dell'isola), al CR o in casi particolari in cassonetti dedicati. Se l'organizzatore dell'evento, invece, è individuabile in qualsiasi altra organizzazione, si deve provvedere all'attivazione del servizio specifico richiedendo la concessione temporanea di contenitori dedicati.

Per le manifestazioni ed eventi possono essere dati in dotazione contenitori per le raccolte differenziate di carta/cartone, multimateriale, organico, residuo e vetro.

Art. 36 - Cantieri edili

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinante con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
3. Le imprese operanti all'interno dei cantieri devono provvedere alla differenziazione dei rifiuti di qualunque tipologia e al loro smaltimento presso ditte o piattaforme autorizzate secondo le modalità stabilite dalla legge. I rifiuti derivanti da cantieri e/o attività di costruzione e demolizione sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 37 - Rifiuti inerti

1. È vietato conferire materiali provenienti da scavi, demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate con le modalità stabilite dalla normativa di settore.
3. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa non sono classificati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-sexies del D.Lgs. n. 152/2006. Se prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità nelle attività "fai da te", sono ammessi nei centri di raccolta (circ. Ministero ambiente, del territorio e del mare 10249/2021) nel limite massimo di 150 lt o kg/anno per ogni utenza (vale a dire 30 lt. o kg. per 5 volte all'anno, ai sensi dell'art. 193, c. 7 del D.Lgs 152/2006), da intendersi come somma dei conferimenti effettuati in tutti i centri di raccolta dell'ente gestore e somma di tutte le tipologie di rifiuti da costruzione e demolizione ivi raccolti (EER 170107 e EER 170904).

Art. 38 - Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
 - a. è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche;
 - b. è vietata la collocazione sotto i tergicristalli o nelle maniglie o in altre parti dei veicoli;
 - c. è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
 - d. è vietata la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.
2. Le sanzioni per le violazioni, delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione e comunque secondo quanto previsto nell'apposita normativa.

Art. 39 - Cestini portarifiuti

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e delle aree verdi, il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna con proprio personale o in appalto a ditte esterne.
2. È vietato introdurre nei cestini di cui al comma 1 rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili.
3. Particolari disposizioni potranno essere previste con ordinanza relativamente alla raccolta dei mozziconi di sigarette e delle deiezioni canine in appositi contenitori.

Art. 40 - Sgombero della neve

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dall'apposita segnaletica stradale.
2. È vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa od accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio sporgenti oltre il filo degli stessi, prospicienti il suolo pubblico.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i titolari della relativa autorizzazione.
6. Il pubblico servizio di "sgombero neve" deve garantire l'accesso ed il passaggio dei mezzi dell'affidatario del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani senza precludere il normale e regolare svolgimento di tutte le attività.

Art. 41 - Deiezioni di animali

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico, compresi i giardini e le aree verdi, devono adottare ogni cautela onde evitare qualsiasi contaminazione con il suolo medesimo e sono in particolare tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni, le quali potranno essere anche introdotte, limitatamente alle deiezioni di cani e di gatti, nei cestini portarifiuti di cui all'articolo 39, previo utilizzo di idonei contenitori o sacchetti.
2. Con ordinanza potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale (ad esempio non vedenti).

Art. 42 - Rifiuti abbandonati

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti, di qualsiasi genere, abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito; sono rimossi e smaltiti dal Comune, autonomamente o tramite affidamento a ditte specializzate. Tale servizio è eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura.
2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.
3. Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo o su segnalazione di altri enti a ciò deputati la natura dolosa, adotta, a norma di legge, i necessari provvedimenti in danno ai responsabili.

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 43 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore e/o detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate negli allegati B e C al D.Lgs 152/2006.

Le superfici dei locali e delle aree relative pertinenze, sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia” non sono soggette a tariffa. Pertanto le utenze devono smaltire i propri rifiuti speciali attraverso canali diversi da quello pubblico di raccolta (es. aziende agricole, cantieri edili, attività produttive di beni specifici come carrozzerie, mobilifici, ecc. limitatamente alle superfici non iscritte a tariffa).

2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a. autosmaltimento dei rifiuti;
- b. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (se organizzati), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall’art. 194, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 44 - Modalità di conferimento dei rifiuti speciali

1. Fatti salvi gli adempimenti di legge e quanto previsto dal precedente articolo le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti speciali prodotti nell'ambito del C.G.F. presso le strutture autorizzate al ricevimento dei rifiuti speciali presenti sul territorio, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore, nei limiti quantitativi e qualitativi previsti.

2. Copia della convenzione dovrà essere esibita a richiesta delle Autorità competenti al controllo.

3. Le tariffe relative alla gestione dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti presso i centri di raccolta sono stabilite con provvedimento del Gestore.

4. Le modalità per l’accesso, le tipologie ed il conferimento dei rifiuti speciali al CRZ sono disciplinati dal C.G.F. con appositi provvedimenti e regolati dalle prescrizioni indicate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per la gestione, ai sensi dell’art. 84, D.P.G.P. 26.01.1987 n. 1-41/Leg. e ss.mm.. Al CRZ deve essere esposta in maniera evidente la lista con le tipologie dei rifiuti conferibili.

5. È vietato il conferimento di rifiuti speciali all’interno dei contenitori, domiciliari e/o stradali, adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani nonché il conferimento di rifiuti speciali nei centri di raccolta senza autorizzazione.

6. A norma dell’art. 198, comma 2 – bis del D.Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art. 45 - Servizi integrativi per la raccolta, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti speciali

1. Fatto salve le priorità previste dall’art. 43 del presente regolamento, il Comune o l’Ente Gestore possono istituire servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali. In caso di adesione, il produttore, stipula una apposita convenzione con l’Ente.

CAPO V - CENTRI RACCOLTA RIFIUTI

Art. 46 - Definizione

1. Il centro di raccolta è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita) al ricevimento dagli utenti produttori di rifiuti urbani. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da **apposito regolamento di gestione**. Il centro di raccolta è destinato al conferimento di frazioni recuperabili, potenzialmente pericolose o ingombranti, dei rifiuti urbani, istituiti a cura del Comune o dal C.G.F. in apposite aree attrezzate individuate e localizzate dal piano di gestione del servizio a termini dell'art. 4, della L.P. 14.04.1998 n. 5 ed in base alle modifiche introdotte da parte della Provincia con la L.P. 03.03.2010 n. 4.

2. I centri di raccolta possono essere di due tipologie:

- a. centri di raccolta (CR) di cui al DM 08.04.2008 destinati alle utenze domestiche e non domestiche;
- b. centri di raccolta zonale (CRZ) o Centro Integrato (CI) destinato alle utenze speciali convenzionate con il Gestore.

I CRZ o CI potranno contenere al loro interno i CR secondo quanto stabilito dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali per la loro gestione.

3. L'orario e il regolamento che disciplinano l'accesso e la gestione del centro di raccolta sono adottati con specifici provvedimenti a cura del Comune oppure dal C.G.F. in accordo con il Comune ed adeguatamente pubblicizzati alle utenze.

Art. 47 - Utenti ammessi ai centri di raccolta

1. Possono accedere al centro di raccolta le utenze domestiche e non domestiche che siano in regola con il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'utente non è ritenuto in regola qualora risulti essere iscritto a ruolo coattivo con più di tre documenti insoluti alla data di accesso al centro (in tal senso l'ufficio competente alla riscossione trasmette periodicamente agli addetti al centro l'elenco delle utenze che non possono accedere al servizio). Gli utenti possono accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non arrecano danni o disturbo alla normale attività. Il centro di raccolta è gestito e controllato da personale autorizzato che ha cura di mantenerlo pulito ed in ordine.

2. Le utenze:

- domestiche possono accedere gratuitamente al CR e al CRZ con le tipologie di rifiuti stabiliti dal Comune e nei limiti deliberati e opportunamente pubblicizzati;
- non domestiche possono accedere al CRZ secondo le modalità di trasporto previste dalla legge, con formulario di identificazione del rifiuto e a pagamento. In alternativa, possono accedere gratuitamente al CR secondo le modalità di trasporto previste dalla legge e con le norme di cui al D.M. 8 aprile 2008 e s.m, con le tipologie di rifiuti non pericolosi, stabiliti dal Comune e nei limiti deliberati e opportunamente pubblicizzati.

3. L'operatore del centro di raccolta può richiedere l'esibizione di documentazione che attesti il diritto dell'utente a conferire il rifiuto. In caso di diniego l'operatore invita l'utente a non scaricare e ad uscire immediatamente dal centro di raccolta. L'utenza non domestica, prima del conferimento, deve esibire l'apposita documentazione per il conferimento.

Art. 48 - Rifiuti ammessi

1. I centri di raccolta hanno come obiettivo la promozione della raccolta differenziata offrendo assistenza all'utente nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. Per il conferimento rifiuti dovranno essere separati dall'utenza prima dell'accesso al centro stesso e le tipologie dei rifiuti sono indicate su apposita segnaletica esposta nei centri medesimi. Le varie tipologie sono conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, press-container, altri contenitori, ecc.) per quel tipo di rifiuto.

2. L'elenco dei rifiuti urbani per il conferimento al Centro di Raccolta sono contenuti al Paragrafo 4 dell'Allegato al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.: "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani

raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006" (GU n. 99 del 28 aprile 2008) e come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 (GU n. 165 del 18 luglio 2009). È facoltà del gestore ridurre le tipologie previste in tale elenco o ridurre i limiti massimi, compatibilmente alla disponibilità di spazi ed alle esigenze di servizio.

3. Ai sensi di legge, attività riportate nell'allegato L-Quinquies del D.Lgs. 152/2006 non possono conferire presso il CR i rifiuti individuati come pericolosi, imballaggi terziari, rifiuti speciali ed in generale rifiuti non contenuti nell'elenco fissato dal D.M. 8 aprile 2008 e s.m. e rifiuti trasportati per conto terzi anche se regolarmente autorizzati.

4. Il Comune, su specifica richiesta scritta dei produttori di rifiuti, può autorizzare, valutate tutte le esigenze operative dei centri, limiti quantitativi giornalieri diversi di conferimento che comunque non alterino i limiti generali, i principi di assimilazione e le specifiche disposizioni di legge previste per particolari tipologie di rifiuti.

5. Il Comune ha la facoltà di introdurre, con rispetto della normativa, ulteriori tipologie di rifiuti presso uno o più centri al fine di attivare specifiche raccolte sperimentali.

Art. 49 - Obblighi generali degli operatori del centro di raccolta

1. L'operatore del centro di raccolta è tenuto a:

- informare gli utenti rispetto alle modalità di conferimento dei rifiuti prestando loro assistenza;
- rivolgersi agli utenti con gentilezza ed educazione;
- far rispettare quanto indicato nel presente regolamento;
- accertare che la natura, le quantità ed il codice EER del rifiuto in conferimento rientrino in quanto indicato nelle autorizzazioni del centro e, per quanto riguarda i rifiuti contenuti nell'allegato L-quater, valutarne la similitudine per natura e composizione con quelli domestici;
- compilare ed inserire su apposito sistema informatico, ove previsto, la documentazione relativa ai flussi dei rifiuti in entrata ed uscita dal centro;
- osservare tutte le norme impartite dalla Direzione in materia di gestione del centro;
- astenersi da qualsiasi forma di cernita del rifiuto;
- osservare e far osservare scrupolosamente le norme di sicurezza;
- indossare la prescritta divisa;
- osservare le norme in materia di trattamento dei dati previste dal Regolamento UE 2016/679 per cui sarà nominato incaricato;
- astenersi dal separare manualmente e/o con l'utilizzo di utensileria componenti e/o materiali diversi di un medesimo rifiuto;
- astenersi dal trattenere, per sé stessi o per altri, rifiuti o altri materiali di qualsiasi natura;
- astenersi da qualsiasi forma di commercio di rifiuti o attività non strettamente inerenti alla prestazione del servizio oggetto del presente regolamento;
- non accettare alcuna forma di pagamento in contante;
- impedire l'accesso ed eventualmente allontanare dal centro persone estranee, facendo intervenire, per i casi gravi, le forze dell'ordine;
- mantenere pulito il centro e relative pertinenze;
- deve provvedere, ove previsto, al controllo della documentazione che accompagna il rifiuto ed alle registrazioni previste dalla normativa vigente.

2. Ai fini della sicurezza l'operatore del centro di raccolta non è tenuto ad accedere all'interno degli automezzi con i quali l'utente trasporta il rifiuto. Di conseguenza, in caso di conferimento di rifiuto ingombrante o comunque con difficoltà di movimentazione a causa del peso, il soggetto che conferisce il rifiuto deve dotarsi di personale che sotto la propria responsabilità coadiuva l'utente.

3. L'operatore del centro di raccolta è tenuto ad intervenire esclusivamente in caso di emergenza.

4. L'operatore può allontanare l'utente conferente qualora questo non rispetti le regole contenute nel regolamento e impartite o abbia, nei confronti dell'operatore o degli altri utenti presenti al CR, un

contegno poco rispettoso. Per il rispetto delle norme può avvalersi delle forze dell'ordine e del corpo di polizia municipale.

Art. 50 - Disposizioni per gli utenti

1. Gli utenti dovranno sempre mantenere un contegno adeguato, al fine di non provocare danno o disagio alcuno ad altre persone e/o agli operatori presenti nell'area.

Agli utenti viene fatto espresso divieto di:

- conferire tipologie di rifiuto non ammesse (o per le quali non è stata istituita apposita raccolta);
- arrecare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente nel centro;
- abbandonare all'esterno del centro qualsiasi tipologia di rifiuto, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità;
- abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuto fuori dai contenitori;
- introdurre nei contenitori adibiti alla raccolta, tipologie di materiale diverse da quelle previste;
- effettuare qualsiasi forma di prelievo e/o cernita del materiale conferito;
- introdursi nei contenitori e siti adibiti alla raccolta delle frazioni.

Gli utenti hanno l'obbligo di:

- accedere ordinatamente, rispettando il proprio turno, gli orari del centro e l'eventuale impianto semaforico, e rivolgersi all'addetto del centro con educazione;
- dimostrare, se richiesta, la natura del rifiuto oggetto del conferimento;
- consegnare la scheda di conferimento di cui all'allegato 1a del D.M. 8 aprile 2008 (solo utenze non domestiche);
- firmare, se richiesta, la prescritta convenzione per il conferimento del rifiuto;
- firmare i registri di consegna del rifiuto previsti per alcune tipologie (es. pneumatici, rifiuti da costruzione e demolizione, ecc.);
- sostare all'interno del centro esclusivamente per le operazioni di scarico dei rifiuti;
- seguire scrupolosamente le indicazioni visive e quelle impartite dall'addetto al centro;
- accedere al centro nel rispetto della segnaletica e delle disposizioni di sicurezza in vigore (anche in relazione ad eventuali emergenze sanitarie);
- accedere al centro con i rifiuti già separati, al fine di ridurre i tempi di scarico; l'accesso con rifiuti caricati in maniera indifferenziata implicherà la classificazione di tutti i rifiuti presenti come "rifiuto indifferenziato a pagamento" o l'allontanamento dal centro;
- scaricare i rifiuti dai cassoni e/o pianali di veicoli quali trattori/autocarri e/o similari, a mano e/o con attrezzatura manuale, rimanendo con i piedi poggiati sul piano stradale, al fine di evitare il rischio di cadute dall'alto.

Gli utenti hanno il diritto di:

- essere adeguatamente informati sulle modalità di conferimento dei rifiuti;
- essere trattati con gentilezza ed educazione da parte degli addetti al centro.

Art. 51 - Corrispettivo del servizio

1. Il conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta non prevede pagamento diretto all'atto della consegna. Il servizio è di norma compensato con la tariffazione dei rifiuti secondo uno specifico regolamento approvato dal Comune, soggetto titolare del servizio.

2. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti potrà comportare l'applicazione di una specifica tariffazione (esempio secco residuo, frazione organica): al momento del conferimento sarà misurato il rifiuto (peso o volume), emessa una apposita bolletta ovvero firmato apposito registro di consegna (anche in modalità elettronica) ed il relativo corrispettivo sarà addebitato sulla prima fattura utile del servizio di gestione dei rifiuti.

Gli importi devono essere riportati in una tabella affissa al centro.

3. Il Comune ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti da accettare ai centri di raccolta. Per le tipologie di rifiuti prodotti dall'utenza domestica e non domestica potranno essere previste delle specifiche modalità di conferimento ai centri di raccolta in funzione della natura e della tipologia dei rifiuti stessi. In tal caso il Comune stabilisce le relative tariffe per il servizio reso.

CAPO VI - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52 - Divieti

1. Sono vietati:

- a. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
- b. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c. l'esposizione di contenitori contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;
- d. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti al servizio, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- f. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- g. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio;
- h. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi (secondo quanto stabilito negli articoli precedenti), nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- i. la combustione di qualunque tipo di rifiuto all'aperto, nelle stufe, nei camini e simili;
- j. l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- k. il getto e lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;
- l. il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- m. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- n. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- o. il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non iscritti nei ruoli dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Comune o comunque non aventi residenza o domicilio nei medesimi.

2. Presso i centri di raccolta sono vietati:

- a. l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri di raccolta stessi;
- b. il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c. il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e. il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti nei ruoli dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del Comune e comunque non aventi residenza o domicilio nei medesimi;

- f. il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - g. il danneggiamento delle strutture dei centri di raccolta stessi.
3. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi salvo per i casi espressamente autorizzati dalla legge.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani e delle singole frazioni che li compongono da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il Comune. È fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti speciali di procedere autonomamente allo smaltimento e/o al recupero dei propri rifiuti ai sensi dell'art. 188, del D.Lgs. 152/2006.

Art. 53 - Vigilanza e controllo

1. Per quanto concerne le violazioni al presente regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite agli agenti del Corpo di Polizia locale o Polizia Municipale. L'affidatario del servizio, il Gestore e il Comune provvedono a segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione dei diversi servizi.
2. Il Comune potrà provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti, appositamente individuate con Decreto del Sindaco, cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento, affidati alla Polizia locale.
3. I controlli di cui al presente articolo possono essere effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza di ogni tipo, secondo quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio, al C.G.F. o al Comune.
5. Tutti i controlli, sia ad opera degli enti preposti che dei competenti uffici, avvengono senza alcun preavviso, sia in occasione di verifiche che in presenza di segnalazioni o rimostranze.
6. Gli addetti al servizio di raccolta possono astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa, non siano conformi per natura, al momento di conferimento o del confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità ed alla segnalazione al C.G.F. o Comune competente. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.
7. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del C.P.P.

Art. 54 – Sanzioni

L'art. 6, comma 6 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. *“Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”* prevede che: *“La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni”*.

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo previste nell'ALLEGATO 2 – SANZIONI AL REGOLAMENTO.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali d'igiene e sanità e le sanzioni contemplate dal Codice della Strada.

2. Restano ferme le competenze degli Enti preposti per legge al controllo nonché le sanzioni per l'abbandono dei rifiuti dalla normativa nazionale vigente previste dal Testo Unico Ambientale (approvato con il D.Lgs. 152/2006) con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa:

a) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la relativa **ammenda** ivi prevista. Se l'abbandono riguarda rifiuti **pericolosi**, la pena è aumentata fino al **doppio**;

b) articolo 232-ter al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la **sanzione amministrativa** pecuniaria ivi prevista.

Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi, ecc.) di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è **aumentata fino al doppio**.

c) fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 192 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena **dell'arresto fino ad un anno**.

d) art. 256, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- con la pena **dell'arresto da tre mesi a un anno** o con l'ammenda da ivi prevista, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

- con la pena **dell'arresto da sei mesi a due anni** e con l'ammenda da ivi prevista, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Art. 55 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza ovvero atti dolosi o colposi che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e provinciali in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel vigente capitolato speciale d'appalto in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

2. Nel periodo transitorio, compreso fra l'entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere effettuati i servizi secondo le modalità contenute nelle precedenti disposizioni.

Art. 57 - Abrogazione di atti e norme preesistenti

1. Sono da considerarsi abrogati tutti gli atti e le norme di carattere regolamentare adottati dal Comune in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 58 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

*** ** ***

ALLEGATO 1 – RIFIUTI E UTENZE NON DOMESTICHE

a) RIFIUTI: Allegato L-quater. Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. 152/2006:

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	80318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono **esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse** di cui all'articolo 2135 del codice civile.

b) UTENZE NON DOMESTICHE: Allegato L-quinquies. Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) del D.Lgs. 152/2006:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono **escluse le attività agricole e connesse** di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#). Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

***** ** *****

ALLEGATO 2 - SANZIONI AL REGOLAMENTO				
RIF.TO NORMATIVO		DESCRIZIONE	SANZIONE	
			MINIMO	MASSIMO
Art. 10,		Divieti ed obblighi generali		
comma 2,	lettera a	divieto di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati nel Comune stesso;	€ 60,00	€ 500,00
	lettera b	divieto di conferimento di rifiuti in contrasto con le disposizioni e le modalità previste dal presente regolamento;	€ 60,00	€ 500,00
	lettera c	divieto di conferimento di rifiuti differenziabili (come definiti dal presente regolamento) all'interno dei contenitori per la frazione residua non riciclabile e dei rifiuti non riciclabili, o in forma non correttamente separata, all'interno dei contenitori per la raccolta differenziata;	€ 60,00	€ 200,00
	lettera d	divieto di esposizione di sacchetti e/o contenitori contenenti rifiuti in orari e giorni diversi da quelli di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;	€ 50,00	€ 100,00
	lettera e	divieto di esposizione di sacchetti e/o contenitori su area pubblica, in punti concordati con il Comune, prima delle ore diciotto della sera antecedente il giorno di raccolta ed altresì il mancato ritiro dei suddetti contenitori dopo le diciotto del giorno di raccolta;	€ 50,00	€ 100,00
	lettera f	divieto di danneggiare le attrezzature fisse e mobili del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
	lettera g	divieto di intralciare le attività di raccolta degli addetti al servizio pubblico;	€ 60,00	€ 500,00
	lettera h	divieto di conferire, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, materiali (solidi o liquidi) accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;	€ 500,00	€ 1.500,00
	lettera i	divieto di imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (mozziconi di sigaretta, bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali e spandimento di olio e simili;	articolo 232-bis e 232-ter D.Lgs. 152/2006	
	lettera j	divieto di spostare i contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
	lettera k	divieto di depositare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;	€ 50,00	€ 200,00
	lettera l	divieto di conferire rifiuti che non sono prodotti nel territorio comunale;	€ 60,00	€ 500,00
	lettera m	divieto di conferire rifiuti di carta, vetro ed organico in buste/sacchi di plastica o in altro materiale non espressamente indicato dal Gestore.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 12,		Modalità di conferimento e di raccolta dei rifiuti urbani		
comma 2,	lettera b	divieto di conferire il rifiuto secco residuo ed umido/organico in maniera sfusa (solo in sacchetti ben chiusi, per il rifiuto umido solo in sacchi in materiale biodegradabile eventualmente forniti e distribuiti dal gestore del servizio o dal Comune);	€ 60,00	€ 500,00
	lettera d	è vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura e/o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e/o lo scolo di materiali putrescibili;	€ 50,00	€ 200,00

	lettera e	è vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati;	€ 60,00	€ 500,00
	lettera f	è vietato conferire oggetti taglienti o acuminati in modo che possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta;	€ 50,00	€ 200,00
	lettera g	mancata riconsegna delle attrezzature assegnate in caso di cessazione o trasferimento dell'utenza;	€ 50,00	€ 200,00
comma 3,	lettera d	divieto di conferire i rifiuti residui (secco non riciclabile) in maniera sfusa; dovranno essere conferiti obbligatoriamente in sacchi/sacchetti a cura dell'utente;	€ 60,00	€ 500,00
	lettera e	è vietato l'utilizzo di sacchetti diversi se non biodegradabili e/o compostabili per il conferimento dei rifiuti organici (umido);	€ 25,00	€ 150,00
	lettera f	è vietato conferire i rifiuti di carta in sacchi di plastica: dovranno essere conferiti sfusi oppure in sacchetti di carta a cura dell'utente;	€ 25,00	€ 150,00
	lettera g	è vietato conferire i rifiuti da imballaggi in vetro in sacchi: dovranno essere conferiti sfusi (senza sacco);	€ 25,00	€ 150,00
comma 4,		è vietato conferire i rifiuti urbani potenzialmente pericolosi in contenitori diversi da quelli preposti;	€ 50,00	€ 500,00
comma 5,		è vietato esporre per il ritiro i rifiuti che non siano conformi ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 14,		Caratteristiche e consegna dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani		
comma 5,		mancato lavaggio e sanificazione dei contenitori assegnati all'utenza.	€ 50,00	€ 250,00
Art. 22,		Autotrattamento della frazione organica (compostaggio domestico)		
		compostaggio della frazione organica difforme dalle norme stabilite (odori, putrefazione).	€ 50,00	€ 200,00
Art. 31,		Divieto di imbrattamento del suolo e di strutture pubbliche		
comma 1,		divieto di imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico;	€ 50,00	€ 500,00
comma 2,		divieto di gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico;	articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006	
comma 3,		divieto di abbandonare o di gettare rifiuti di ogni genere in pozzetti, caditoie, fontane pubbliche e simili;	articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006	
comma 4,		divieto di imbrattare e di deturpare la segnaletica ed i manufatti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;	€ 50,00	€ 500,00
comma 5,		divieto di ribaltare e di danneggiare le attrezzature, di qualsiasi natura, fisse o mobili, adibite alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 32,		Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti		
comma 1,		mancata pulizia e mancata differenziazione dei rifiuti dei mercati di venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 33,		Pulizia da parte di chi occupa aree pubbliche		
comma 1,		mancata pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico occupate come pertinenza di pubblici esercizi;	€ 50,00	€ 200,00
comma 2,		mancata pulizia delle aree esterne dei gestori di pubblici esercizi o locali simili.	€ 50,00	€ 200,00
Art. 34,		Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti		
comma 1,		mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.	€ 50,00	€ 500,00

Art. 35,		Pulizia e raccolta nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche		
comma 2,		mancata pulizia delle aree occupate da manifestazioni; la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita al termine della manifestazione.	€ 60,00	€ 500,00
Art. 36,		Cantieri edili		
comma 1,		mancata pulizia delle aree pubbliche concesse per cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico;	€ 60,00	€ 500,00
comma 2,		mancata pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinante con i cantieri.	€ 60,00	€ 500,00
Art. 38,		Attività di volantinaggio		
comma 1,		attività di volantinaggio difformi da quanto previsto dal regolamento.	€ 60,00	€ 500,00
Art. 39,		Cestini portarifiuti		
comma 2,		divieto di introdurre, nei cestini stradali, rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili.	€ 50,00	€ 200,00
Art. 40,		Sgombero della neve		
comma 1 e 2,		divieto di invadere il suolo pubblico e la carreggiata con la neve rimossa e divieto di ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.	€ 60,00	€ 500,00
Art. 41,		Deiezioni di animali		
comma 1,		mancata rimozione dal suolo pubblico delle deiezioni animali.	€ 100,00	€ 700,00
Art. 50		Disposizioni per gli utenti Centri di Raccolta		
comma 1,	punto:	divieto di conferire tipologie di rifiuto non ammesse (o per le quali non è stata istituita apposita raccolta);	€ 50,00	€ 200,00
		divieto di arrecare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori ed a quant'altro presente nel centro;	€ 50,00	€ 500,00
		divieto di abbandonare all'esterno del centro qualsiasi tipologia di rifiuto, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità;	articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006	
		divieto di abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuto fuori dai contenitori;	€ 50,00	€ 200,00
		divieto di introdurre nei contenitori adibiti alla raccolta, tipologie di materiale diverse da quelle previste;	€ 50,00	€ 200,00
		divieto di effettuare qualsiasi forma di prelievo e/o cernita del materiale conferito;	€ 50,00	€ 500,00
		divieto di introdursi nei contenitori e siti adibiti alla raccolta delle frazioni.	€ 50,00	€ 500,00
Art. 52,		Divieti		
comma 1,	lettera a	è vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;	articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006	
	lettera b	sono vietati: la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;	€ 60,00	€ 500,00
	lettera c	è vietata l'esposizione di contenitori contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti;	€ 50,00	€ 100,00
	lettera d	è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;	€ 50,00	€ 200,00
	lettera e	sono vietati i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti al servizio, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;	€ 60,00	€ 500,00

	lettera f	è vietato il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;	€ 50,00	€ 200,00
	lettera g	è vietato il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti al servizio;	€ 50,00	€ 200,00
	lettera h	è vietato il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi (secondo quanto stabilito negli articoli precedenti), nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;	€ 50,00	€ 500,00
	lettera i	è vietata la combustione di qualunque tipo di rifiuto all'aperto, nelle stufe, nei camini e simili;	€ 500,00	€ 1.500,00
	lettera j	è vietato l'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori;	€ 50,00	€ 200,00
	lettera k	è vietato il getto e lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali;	articolo 232-bis e 232-ter D.Lgs. 152/2006	
	lettera l	è vietato il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;	€ 50,00	€ 500,00
	lettera m	è vietato il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;	art. 256 D.Lgs. 152/2006	
	lettera n	è vietato il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;	€ 50,00	€ 500,00
	lettera o	è vietato il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non iscritti nei ruoli dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale della Comune o comunque non aventi residenza o domicilio nei medesimi;	€ 25,00	€ 250,00
comma 2,	lettera a	è vietato l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri di raccolta stessi;	articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006	
	lettera b	è vietato il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;	€ 50,00	€ 200,00
	lettera c	è vietato il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;	€ 50,00	€ 200,00
	lettera d	sono vietati: la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;	€ 50,00	€ 500,00
	lettera e	è vietato il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti nei ruoli dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del Comune e comunque non aventi residenza o domicilio nei medesimi;	€ 60,00	€ 500,00
	lettera f	è vietato il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;	art. 256 D.Lgs. 152/2006	
	lettera g	è vietato il danneggiamento delle strutture dei centri di raccolta stessi.	€ 50,00	€ 500,00

**** ** ****